

Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Ceco, slovacco

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento*certificato di nascita;**certificato di matrimonio;**certificato di morte;**certificato di unione registrata;**certificato di capacità di contrarre matrimonio;**certificato di capacità di sottoscrivere un'unione registrata;**estratto verbatim dall'anagrafe;**conferma dei dati inseriti nell'anagrafe;**conferma dei dati riportati nel registro dei documenti o nel duplicato dell'anagrafe tenuto fino al 31 dicembre 1958;**decisione che consente una modifica del nome o del cognome;**conferma di matrimonio;**estratto di casellario giudiziale per persone fisiche;**certificato notarile che conferma l'esistenza in vita di qualcuno;**fornitura di dati dal registro anagrafico a una persona fisica;**certificato contenente una dichiarazione affermativa dei genitori sulla paternità di un figlio (nato o non nato);**conferma del matrimonio (rilasciata da un'ambasciata ceca o da un consolato ceco);**decisioni di organi giurisdizionali relative ai fatti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, ad esempio:**sentenza che stabilisce la data di nascita di un minore;**sentenza che dichiara una persona deceduta;**sentenza che determina la data di decesso valida di una persona;**sentenza che concede a un minore il permesso di contrarre matrimonio;**sentenza che riconosce a un minore la capacità di agire;**sentenza di divorzio;**sentenza di dichiarazione della paternità;**sentenza di dichiarazione della maternità;**sentenza sull'adozione di un minore o sentenza sull'adozione di un adulto.***Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione***Certificato di nascita (nascita)**Certificato di morte (decesso)**Certificato di matrimonio (matrimonio)**Certificato di capacità di contrarre matrimonio (capacità di contrarre matrimonio)**Certificato di unione registrata (unione registrata)**Certificato di capacità di sottoscrivere un'unione registrata (capacità di sottoscrivere un'unione registrata)**Estratto del casellario giudiziale per le persone fisiche (assenza di un casellario giudiziale presso lo Stato membro di cittadinanza della persona interessata)**Fornitura di dati dal registro anagrafico a una persona fisica (domicilio e/o residenza)***Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano**

Traduttori giurati ai sensi della legge n. 354/2019 sugli interpreti e sui traduttori giurati – elenco dei traduttori giurati disponibili sul sito web del ministero della Giustizia: [http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/,\\$\\$SearchForm?OpenForm&Seq=1%23_RefreshKW_select_5](http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/,$$SearchForm?OpenForm&Seq=1%23_RefreshKW_select_5).

Secondo il diritto ceco, non vi è alcuna limitazione ai documenti pubblici che i traduttori giurati sono autorizzati a tradurre.

Ambasciate e consolati cechi verificano l'accuratezza delle traduzioni di documenti pubblici ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, lettera e), della legge n. 150/2017 sul servizio esterno.

In pratica, e in particolare nel caso delle traduzioni in ceco di documenti emessi dall'ufficio di stato civile rilasciati da un altro Stato, il richiedente fornisce la propria traduzione del documento pubblico, la cui esattezza è verificata dall'ambasciata/dal consolato, oppure l'ambasciata stessa/il consolato stesso effettua la traduzione e successivamente la verifica.

Una volta che ha valutato l'esattezza della traduzione di un documento pubblico presentata dal richiedente o effettuata dall'ambasciata/dal consolato, l'ambasciata/il consolato appone un timbro attestante l'esattezza. La verifica dell'esattezza della traduzione è effettuata soltanto se la traduzione prodotta dal richiedente è corretta ed è accompagnata dall'originale o da una copia autentica ufficiale del documento rispetto al quale la traduzione deve essere verificata. L'ambasciata/il consolato può rifiutarsi di verificare l'esattezza della traduzione di un documento pubblico se il funzionario consolare non dispone di una conoscenza sufficiente della lingua in cui il documento è redatto o se le autorità dello Stato in cui l'ambasciata/il consolato ha giurisdizione non riconoscono le traduzioni effettuate o certificate presso un'ambasciata/un consolato.

Le ambasciate ceche/i consolati cechi non agiscono in veste di traduttori.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche

La certificazione che un documento è una copia conforme di un documento originale (conferma dell'autenticità) viene eseguita dai seguenti soggetti:

autorità regionali;

uffici municipali di comuni con potere esteso;

autorità municipali, uffici distrettuali o uffici di distretti municipali di centri industriali strutturati territorialmente e uffici dei distretti della città di Praga; il relativo elenco è stabilito dalla legislazione di esecuzione (l'elenco delle autorità municipali che effettuano la conferma di autenticità e la legalizzazione è riportato nell'allegato n. 1 del decreto attuativo n. 36/2006 sulla certificazione di un documento in quanto copia conforme di un documento originale e sulla certificazione dell'autenticità di una firma, come modificato);

autorità distrettuali militari;

titolare di licenza postale (posta cieca);

camera di commercio cieca;

notai;

ambasciate cieche (consolati).

Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche

Traduzioni certificate

1. Documento certificato che registra l'atto di traduzione

Sulla prima pagina di una traduzione scritta, i traduttori giurati indicano la lingua da cui il documento è stato tradotto e, nella pagina finale, appongono la conferma della loro competenza in veste di traduttori e la timbrano con il timbro del traduttore recante nome e cognome completi. L'originale del documento tradotto o una sua copia autentica deve essere allegato in maniera sicura all'ultima pagina della traduzione.

La conferma della competenza in veste di traduttore deve contenere quanto segue:

il nome del traduttore giurato;

il nome dell'amministrazione aggiudicatrice, se quest'ultima è un'autorità pubblica;

il numero di riferimento dell'amministrazione aggiudicatrice, se quest'ultima costituisce un'autorità pubblica e ha comunicato tale numero al traduttore;

se il traduttore ha incaricato un consulente di esaminare sottoquestioni specifiche; e

il numero di iscrizione con il quale la traduzione è iscritta nel registro degli atti di traduzione.

In caso di traduzione parziale, la conferma dovrebbe indicare altresì quale parte è stata tradotta.

Se un traduttore giurato ha incaricato un consulente di esaminare sottoquestioni specifiche, la conferma dovrebbe includere anche il nome del consulente, il motivo per cui il traduttore giurato ha conferito l'incarico a tale consulente e l'indicazione di quali sottoquestioni specifiche il consulente ha esaminato.

Se la conferma della competenza in veste di traduttore contiene informazioni che sono iscritte anche nel registro degli atti di traduzione, il traduttore giurato espone tali informazioni nel formato richiesto per l'iscrizione nel registro degli atti di traduzione (cfr. sezione 39 o allegato 3 al decreto del ministero della Giustizia n. 506/2020 sulle attività di interpretazione e traduzione).

L'indirizzo del traduttore giurato e altre informazioni di contatto, quali numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, ID della casella dati e numero di registrazione presso l'Albo degli interpreti e dei traduttori della Repubblica cieca nominati da organi giurisdizionali, possono essere aggiunti alle informazioni obbligatorie di cui sopra. Si dovrebbe indicare anche il numero di pagine e fogli del testo tradotto.

La conferma della competenza in veste di traduttore è sempre redatta quanto meno nella lingua di destinazione.

2. Certificazione dell'accuratezza della traduzione di un documento pubblico da parte di un'ambasciata cieca o di un consolato cieco

In pratica, e in particolare nel caso delle traduzioni in cieco di documenti emessi dall'ufficio di stato civile rilasciati da un altro Stato, il richiedente fornisce la propria traduzione del documento pubblico, la cui esattezza è verificata dall'ambasciata/dal consolato, oppure l'ambasciata stessa effettua la traduzione e successivamente la verifica.

Una volta che ha valutato l'esattezza della traduzione di un documento pubblico presentata dal richiedente o effettuata dall'ambasciata, l'ambasciata/il consolato appone un timbro attestante l'esattezza. La verifica dell'esattezza della traduzione è effettuata soltanto se la traduzione prodotta dal richiedente è corretta ed è accompagnata dall'originale o da una copia autentica ufficiale del documento rispetto al quale la traduzione deve essere verificata.

L'ambasciata/il consolato può rifiutarsi di verificare l'esattezza della traduzione di un documento pubblico se il funzionario consolare non dispone di una conoscenza sufficiente della lingua in cui il documento è redatto o se le autorità dello Stato in cui l'ambasciata/il consolato ha giurisdizione non riconoscono le traduzioni effettuate o certificate presso un'ambasciata/un consolato.

Le ambasciate cieche/i consolati ciechi non agiscono in veste di traduttori.

Un certificato di autenticazione che certifica l'accuratezza di una traduzione deve contenere quanto segue:

nome dell'ambasciata o del consolato;

numero sequenziale con il quale la certificazione è iscritta nel registro delle certificazioni;

lingua del documento tradotto;

lingua verso la quale il documento è stato tradotto;

informazioni sul fatto che la traduzione sia stata commissionata dall'ambasciata o presentata dal richiedente;

informazioni sul fatto che la traduzione sia completa o parziale;

il nome o i nomi, il cognome e la firma della persona che certifica l'accuratezza del documento;

timbro ufficiale; e

luogo e data di certificazione dell'accuratezza della traduzione.

Copie autentiche

L'autenticazione che conferma che un documento è una copia conforme di un documento originale (conferma dell'autenticità) deve presentare, sul documento originale o su un foglio allegato in maniera sicura al documento originale, il certificato di autenticazione e il timbro ufficiale. Il certificato di autenticazione deve contenere quanto meno i seguenti elementi:

nome dell'autorità;

numero sequenziale con il quale la conferma dell'autenticità è iscritta nel registro delle certificazioni;

informazioni che attestano che il documento oggetto dell'autenticazione è identico al documento a partire dal quale è stato creato e che indicano se tale documento è un originale, il documento già certificato e autenticato, un documento risultante da una conversione autorizzata di un documento, un duplicato creato da file o una copia di una decisione scritta o di un dispositivo di una decisione emessa conformemente a legislazione speciale;

il numero di pagine delle quali consta il documento;

informazioni sulla possibilità che il documento oggetto dell'autenticazione sia un duplicato completo o parziale oppure una copia completa o parziale;

informazioni sulla possibilità che il documento dal quale è stato creato il documento oggetto dell'autenticazione contenga una caratteristica di sicurezza visibile che costituisce parte integrante del contenuto legalmente significativo di tale documento (ad esempio ologramma);

la data in cui è stata rilasciata la conferma di autenticità;

il nome o i nomi, il cognome e la firma della persona che rilascia la conferma di autenticità (ad esempio funzionario, sindaco o vicesindaco, dipendente assunto presso un'autorità distrettuale militare, dipendente del titolare di licenza postale o Camera di commercio ceca).

Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche

La conferma dell'autenticità è riportata sul documento che viene autenticato sotto forma di un certificato di autenticazione su ciascun foglio; in alternativa, i fogli del documento oggetto dell'autenticazione vengono pinzati in maniera sicura a formare un fascicolo sul quale viene apposto un sigillo. Il sigillo è stampato con un timbro ufficiale su entrambi i lati in modo tale che una parte del timbro ufficiale venga stampata sul documento oggetto dell'autenticazione. Qualora non vi sia spazio sufficiente sul documento da autenticare per apporre il certificato di autenticazione, quest'ultimo figura su un foglio di carta singolo allegato in maniera sicura al documento oggetto dell'autenticazione e nel punto nel quale tale certificato viene allegato viene apposto un sigillo (cfr. sopra).

Se il documento oggetto dell'autenticazione è costituito da uno o più fogli e ciascun foglio è scritto soltanto su una facciata, le facciate vuote vengono barrate dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore destro e il certificato di autenticazione viene riportato sulla facciata oggetto dell'autenticazione.

Se nel testo del documento oggetto dell'autenticazione o tra il certificato di autenticazione e il testo presente sul documento oggetto dell'autenticazione è presente uno spazio vuoto, la persona che effettua l'autenticazione deve barrare l'area vuota dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra.

Il modello del certificato di autenticazione è stabilito nell'allegato 2 del decreto attuativo n. 36/2006 sulla certificazione di un documento in quanto copia conforme di un documento originale e sulla certificazione dell'autenticità di una firma, come modificato.

Il certificato di autenticazione è riportato su un documento oggetto di autenticazione nei seguenti modi:

con un timbro contenente le informazioni di cui sopra compilate a mano; oppure

ricorrendo a una stampa creata utilizzando tecnologia informatica contenente i dati di cui sopra; la stampa avviene su un'etichetta autoadesiva apposta quindi sul documento o su un foglio di carta separato. L'etichetta è apposta sul documento oggetto dell'autenticazione e sulla stessa viene apposto un timbro ufficiale facendo in modo che parte del timbro ufficiale venga stampata sull'etichetta. La stampa del certificato di autenticazione su un foglio di carta separato deve essere allegata in maniera sicura al documento oggetto dell'autenticazione;

ricorrendo a una stampa creata utilizzando tecnologia informatica contenente i dati di cui sopra.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.